

18 dicembre 2012 10:37

Concorsi pubblici e cittadini extra-Ue. Discriminatoria l'esclusione. Tribunale Milano

 di [Anna Jennifer Christiansen](#)


Il Tribunale di Milano, con ordinanza emessa nel procedimento n.

5301/2012 e depositata lo scorso 19 novembre, ha sancito un importante principio in tema di discriminazione lavorativa fra cittadini italiani e cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 9 (soggiornanti di lungo periodo) o dell'art. 27, comma 1, lettera r-bis (infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private) del T.U. immigrazione (d. lgs. 286/1998).

Un'infermiera extracomunitaria, esclusa dai bandi di concorso indetti rispettivamente dall'Azienda Ospedaliera di Lecco e dall'Azienda Sanitaria Regionale delle Marche, i quali **richiedevano per la partecipazione la cittadinanza italiana o di un altro Stato UE**, ha fatto ricorso al Tribunale di Milano insieme ad ASGI e ad Avvocati per Niente ONLUS ed ha visto accolte le proprie ragioni.

Il Tribunale richiama il principio di uguaglianza garantito in ambito lavorativo dall'art. 2, comma 3, del T.U. immigrazione: *"con riferimento, nel merito, al carattere discriminatorio dei bandi di concorso sopra individuati, si ricorda che l'art. 2, comma 3, del D. L.vo n. 286/98 stabilisce che 'la Repubblica Italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie **parità di trattamento o piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani**'."*

Il giudice di Milano cita, inoltre, la Corte Costituzionale nel ribadire che i principi di uguaglianza e di parità di trattamento devono essere assicurati anche nella fase precedente all'assunzione dell'aspirante lavoratore: *"con riferimento alla nozione di 'lavoratori' [...] la Corte Costituzionale si è già pronunciata, affermando che in materia di lavoro il principio generale di uguaglianza ex art. 3 Cost. e di **parità di trattamento ex art. 2, comma 3, D. L.vo n. 286/98 si applica non solo ai 'già lavoratori', ma anche nella fase di accesso al lavoro**".*

Affronta poi la questione delle possibili deroghe al principio di parità di trattamento, giustificate in specifici casi dall'art. 14 della stessa Convenzione OIL: *"Ogni [Stato] Membro può [...] respingere l'accesso a limitate categorie di occupazione e di funzioni, qualora tale restrizione sia necessaria nell'interesse dello Stato."*

Tuttavia, esclude che professioni altamente tecniche come quelle degli infermieri possano rientrare in una delle categorie legittimanti tale restrizione, argomentando giustamente che: *"**le deroghe al principio di parità di trattamento, come affermato e sancito dall'art. 2, comma 3, D. L.vo n. 286/98, possono trovare fondamento solo nel rispetto delle norme internazionali pattizie o comunitarie (quando direttamente applicabili) recepite nell'ordinamento, e dunque per specifiche 'attività' (il concetto di 'attività determinate' è anche utilizzato dallo stesso art. 27 del D. L.vo n. 286/98) e, secondo quanto in particolare stabilito dall'art. 14 della Convenzione OIL del 1975, ove ricorra un 'interesse dello Stato' a precludere l'accesso al lavoro.***

*Proprio la giurisprudenza di merito richiamata in materia di pubblico impiego ha al riguardo evidenziato, alla luce della Direttiva 2003/109, art. 11, comma 1, CE (direttamente applicabile nel nostro ordinamento), che **la cittadinanza per l'esercizio di un'attività lavorativa subordinata o autonoma non è richiesta per quelle attività che non implicino, nemmeno in via occasionale, la partecipazione all'esercizio di pubblici poteri; il riferimento all'interesse 'dello Stato' e all'esercizio di pubblici poteri ha così consentito di ritenere il requisito della cittadinanza non più necessario rispetto ad alcune attività (quali quelle, ad esempio, degli infermieri) perché attività***

non ricollegabili a funzioni pubbliche o a interessi nazionali.”

Il Tribunale di Milano **conclude quindi per l'illegittimità dell'esclusione dei lavoratori extra-UE dai concorsi pubblici italiani** e condanna le due aziende sanitarie convenute al pagamento delle spese processuali.

Si ringrazia per la segnalazione il Forum Cittadini del Mondo R. Amarugi.